SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1988)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINUCCI MARIANI, BUFFONI, CASTIGLIONE e VELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1986

Modifiche agli articoli 104, 133, 160, 165, 166, 167, 169, 171 e 185 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modifiche

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note a molti le gravi carenze e le evidenti contraddizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Tale decreto, che disciplina e coordina le attività e le funzioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, malgrado successive modificazioni, ha lasciato senza adeguate risposte la posizione giuridica ed economica degli aiutanti ufficiali giudiziari, in relazione alle funzioni da questi svolte e alla loro denominazione.

Continuare a definire così impropriamente ed ingiustamente una categoria che in assoluta totale autonomia, da oltre trenta anni, svolge una funzione così responsabile ed insostituibile quale quella della « notificazione » non può non far riscontrare una macroscopica contraddizione in termini anche ad una sommaria lettura dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Del resto, senza soluzione di continuità, fin dal 1959, appena otto anni dopo la legge istitutiva della categoria degli « aiutanti ufficiali giudiziari » (legge 18 ottobre 1951, n. 1128), è costante la preoccupazione dei più insigni giuristi nel ribadire la totale ed assoluta identità di funzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli ufficiali giudiziari, anzi alcuni fra i più autorevoli spesso hanno auspicato — *de jure condendo* — un unico inquadramento delle due categorie.

Gli attuali aiutanti ufficiali giudiziari, nella realtà, fin dall'anno 1951, svolgono funzioni giuridicamente valide e sostanzialmente identiche a quelle degli ufficiali giudiziari, per cui la loro attuale posizione appare anacronistica e non corrispondente ed adeguata alle mansioni da essi espletate.

È pertanto evidente che tale denominazione non può continuare a persistere e l'improprio termine « aiutante » deve essere abolito.

Ciò premesso, appare indilazionabile precisare legislativamente la posizione di questa categoria, apportando le opportune modificazioni agli articoli 100, 133, 160, 165,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(Ministero grazia e giustizia - Pubblico impiego)

166, 167, 169, 171 e 185 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, la cui struttura è manifestamente vetusta ed anacronistica.

È tempo anzitutto di definire più propriamente la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, mutando l'attuale denominazione in « ufficiali giudiziari aggiunti », attribuendogli esplicitamente la qualifica di impegati di concetto, riconoscendogli l'equiparazione economica alla sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato e statuendo espressamente, per l'accesso in carriera mediante pubblico concorso, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o titolo equiparato.

È doveroso precisare, in armonia col dettato costituzionale, che la copertura finanziaria per equiparare gli ufficiali giudiziari aggiunti al sesto livello retributivo degli impiegati civili dello Stato può facilmente essere garantita adeguando il costo del diritto di notificazione, corrisposto dai richiedenti, la cui somma concorre alla formazione del trattamento minimo garantito dallo Stato al predetto personale.

Giova non trascurare come la legge 12 giugno 1973, n. 39, (protesti cambiari) ha conferito pari dignità giuridica alla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari nei confronti non solo degli ufficiali giudiziari e segretari comunali, ma addirittura dei notai.

Ne è derivato, e ne deriva purtroppo tuttora, che la categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari ha visto il radicalizzarsi di una posizione atipica ed ibrida: ha funzioni di concetto quando eleva protesti cambiari, appartiene alla ex carriera esecutiva (quarto livello) quando procede alla notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa.

È quindi tempo ed opportuna ragione di giustizia che a questa categoria si renda il meritato riconoscimento, da essa sollecitato a buona ragione, senza peraltro togliere nulla a nessuno.

Nè va trascurata la circostanza che, ogni anno, vuole oltre la metà dei suoi componenti « applicata » con funzioni di ufficiale giudiziario; va detto, a suo pieno merito, che essa sa assolvere a questa funzione con encomiabile rendimento: si tratta quindi di prendere atto di una realtà, che del resto è ogni giorno, in qualsiasi ufficio giudiziario del Paese, sotto gli occhi di tutti.

Nel procedere ad una razionale riforma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, non appare trascurabile un altro aspetto singolare insito nel decreto predetto: la ripartizione della percentuale (articolo 122, n. 2) del vigente ordinamento, laddove è prevista l'assegnazione del 10 per cento delle somme recuperate a favore dell'erario all'ufficiale giudiziario, contro il 5 per cento da assegnarsi all'aiutante ufficiale giudiziario. Si definisce eufemisticamente singolare il dettato legislativo in vigore: equità e giustizia distributiva imporrebbero un radicale capovolgimento del concetto di ripartizione della percentuale, non essendovi dubbio alcuno che le somme recuperate dall'erario sono quasi interamente conseguenti alla notificazione, notificazione che, come già detto, costituisce esclusiva attività dell'attuale aiutante ufficiale giudiziario, senza quindi concorso alcuno dell'attività di esecuzione dell'ufficiale giudizario.

Al riguardo pertanto, prescindendo da ogni ulteriore considerazione, si propone che la ripartizione della percentuale sia divisa equamente, al 50 per cento, fra le categorie interessate, vale a dire fra ufficiali giudiziari aggiunti e ufficiali giudiziari, così come prevede l'articolo 2 della legge 26 luglio 1984, n. 407, per la ripartizione di diritti e indennità di trasferta recuperati.

Infine, attesa la totale parità giuridica fra ufficiali giudiziari e ufficiali giudiziari aggiunti, nello spirito di una riforma non più ulteriormente dilazionabile, si propone che le indennità di trasferta corrisposte alle due categorie, a rimborso di ogni spesa per il percorso di andata e ritorno, siano unificate, non sussistendo alcuna valida ragione che ne possa giustificare — trattandosi di rimborso di spesa — una così rilevante disparità.

Tanto premesso e ritenuto, sottoponiamo alla vostra critica attenzione i seguenti articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Art. 185. — 1. In ogni disposizione del presente ordinamento, o di altra legge dello Stato, le parole " aiutante ufficiale giudiziario " sono sostituite dalle altre " ufficiale giudiziario aggiunto ".

2. Ogni riferimento o disposizione del presente ordinamento, che faccia espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi esteso anche all'ufficiale giudiziario aggiunto, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo ».

Art. 2.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario aggiunto l'espletamento degli atti di notificazione in materia civile, penale e amministrativa, dei protesti cambiari e titoli equiparati di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349, nonchè di tutti gli atti demandatigli per legge o per regolamento.

L'ufficiale giudiziario aggiunto è responsabile di tutto il procedimento relativo alla notificazione e ne risponde all'ufficiale giudiziario dirigente ».

Art. 3.

1. L'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Art. 166. — 1. L'ufficiale giudiziario aggiunto, prima di eseguire la notificazione,

deve curare gli adempimenti previsti dall'articolo 118.

2. Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario aggiunto detti adempimenti debbono essere curati dall'ufficiale giudiziario ».

Art. 4.

1. È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 5.

1. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Art. 167. — 1. Gli ufficiali giudiziari aggiunti sono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione e di protesto cambiario, nonchè dai diritti sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;

b) con la metà della percentuale sui crediti recuperati per l'erario di cui all'articolo 122, n. 2, al netto della tassa di cui all'articolo 154.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli ufficiali giudiziari aggiunti deve essere ripartito assieme agli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale, nella misura prevista dal precedente comma, spetta all'ufficiale giudiziario aggiunto che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144 e 145 ».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 15

dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti al concorso per ufficiale giudiziario aggiunto debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o titolo equipollente; per il concorso ai posti di ufficiale giudiziario aggiunto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 nonchè quelle di cui agli articoli dal 7 al 19 ».

Art. 7.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

« All'ufficiale giudiziario aggiunto che, con i diritti percepiti al netto della percentuale dovuta per le spese d'ufficio (3 o 4 per cento) e del 10 per cento per la tassa erariale, non percepisca l'importo della classe di stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario l'erogazione della differenza integrativa, affinchè lo stesso percepisca lo stipendio previsto per la qualifica che gli compete.

Tale importo è progressivamente elevato in relazione alla anzianità di servizio maturata, in armonia con gli scatti successivi spettanti al personale della sesta qualifica funzionale con pari anzianità di servizio ».

Art. 8.

1. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« Art. 171. — 1. Si applicano agli ufficiali giudiziari aggiunti le disposizioni previste dall'articolo 154.

2. Quando l'ammontare dei diritti computabili, al netto della ritenuta per le spese d'ufficio e della tassa erariale del 10 per cento, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale apparte-

nente alla sesta qualifica funzionale avente pari anzianità di servizio con l'ufficiale giudiziario aggiunto, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo ».

Art. 9.

1. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è modificato dal seguente:

« Per il compimento degli atti di rispettiva competenza fuori dell'edificio ove ha sede l'ufficio di appartenenza, agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali giudiziari aggiunti compete, per rimborso della spesa, la stessa indennità di trasferta, nella misura stabilita per gli ufficiali giudiziari ».

Art. 10.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante l'adeguamento dei diritti da corrispondersi da parte dei richiedenti la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa.